



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 18 aprile 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 17 aprile 2016 – Quattordicesima giornata ritorno

Atalanta-Roma 3-3
Fiorentina-Sassuolo 3-1
Hellas Verona-Frosinone 1-2
Juventus-Palermo 4-0
Lazio-Empoli 2-0
Sampdoria-Milan 0-1
Udinese-Chievo Verona 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 aprile 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 82

1) SERIE A TIM

Gare del 17 aprile 2016 – Quattordicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

206/553



Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l'altro, si attesta che numerosi sostenitori della squadra bianco-nera (circa 3.000, il 70% degli spettatori presenti nel settore dello stadio denominato "Curva Sud"), tra il 34° e il 36° del primo tempo, intonavano ripetutamente un coro insultante espressivo di discriminazione antisemita ("... Firenze è una patria di infami, la odio da sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei...");

valutata l'evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua "dimensione" e per la sua "reale percettibilità", come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio;

rilevato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 16, n. 2bis e 3 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **Soc. Juventus** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi d'origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, tra il 27° ed il 32° del secondo tempo, colpito reiteratamente con getti d'acqua un Arbitro addizionale.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese): per avere, al 32° del secondo tempo, nel divincolarsi dalla presa di un avversario, colpito costui con una manata al volto di lieve entità.

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GOLDANIGA Edoardo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KUCKA Juraj (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KURTIC Jasmin (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria)

OTTAVA SANZIONE

BERARDI Domenico (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)
PELUSO Federico (Sassuolo)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CESAR Bostjan (Chievo Verona)
DE ROSSI Daniele (Roma)
PAROLO Marco (Lazio)
VRSALJKO Sime (Sassuolo)

SETTIMA SANZIONE

MANOLAS Konstantinos (Roma)
ZUKANOVIC Ervin (Roma)

SESTA SANZIONE

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)
PAGANINI Luca (Frosinone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DZEKO Edin (Roma)
HILJEMARK Oscar Karl (Palermo)
KUZMANOVIC Zdravko (Udinese)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
SPOLLI Nicolas (Chievo Verona)

TERZA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
CRIVELLO Roberto (Frosinone)
FRARA Alessandro (Frosinone)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
TONI Luca (Hellas Verona)
VIVIANI Federico (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

BARZAGLI Andrea (Juventus)
MCHEDLIDZE Levan (Empoli)

PRIMA SANZIONE

POLI Andrea (Milan)
TELLO HERRERA Cristian (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BORRIELLO Marco (Atalanta)

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)

TERZA SANZIONE

BALDE DIAO Keita (Lazio)

COSIC Uros (Empoli)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SARDINI Andrea (Sampdoria): per avere, al 27° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SPALLETTI Luciano (Roma): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 APRILE 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta